

Prot. n° IA.2022.0004040 del 25/01/2022

Repertorio n. 140

CONTRATTO APPLICATIVO

**NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E
VERIFICHE PROGETTI**

Repertorio n. 140

CONTRATTO APPLICATIVO

**RELATIVO ALLA CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E VERIFICHE
PROGETTI
LOTTO N. 7**

INTERVENTO: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DELL'APPALTO INTEGRATO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO SITI NEL COMUNE DI LECCO (LC), VIA TURBADA NN. 12/18/24, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021)

CIG 8657948CB3

L'anno duemilaventidue il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno presso l'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE di Bergamo – Lecco – Sondrio, avanti a me dr.ssa Mariagrazia Maffoni, Ufficiale Rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'Azienda con Determina del Direttore Generale n. 21 in data 06.02.2015, sono comparsi i signori:

- Diomira Caterina Ida Cretti nata il OMISSIS a OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella sua qualità di Direttore Generale dell'**AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO**, con sede in Bergamo Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, PEC: direzione@pec.alerbg.it, ivi domiciliata per la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 24.07.2015 (di seguito denominata, per brevità, **ALER**);

- Alberto Romeo, nato il OMISSIS a OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella sua qualità di legale rappresentante di **ARTELIA ITALIA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Piazza Guglielmo Marconi 25, capitale sociale € 130.000,00 (centotrentamila/00 Euro), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 06741281007, P. IVA 06741281007, PEC dip.com@pec.arteliagroup.it, domiciliato ai fini del presente atto come sopra, giusta poteri allo stesso conferiti come da certificato CCAA (di seguito, per brevità, anche solo "**Appaltatore**");

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- a) con atto del Prot. n° IA.2022.0004040 del 25/01/2022, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e l'Appaltatore hanno sottoscritto una Convenzione in Accordo Quadro per l'affidamento delle attività di servizi di progettazione, LOTTO N. 7 - CIG 8657948CB3;
 - b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito della Convenzione in Accordo Quadro di cui al punto precedente;
 - c) in data 24/05/2022 il responsabile del Servizio Tecnico Arch. Lino Antonio Saligari, per conto dell'Amministrazione Contraente ALER BERGAMO LECCO SONDRIO, invia una Richiesta d'offerta all'Appaltatore, per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, compresi rilievi, accertamenti e indagini, ai fini dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'iniziativa id 3354011: intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione degli stabili di proprietà Aler Bergamo Lecco Sondrio siti nel comune di Lecco (LC), via Turbada nn. 12/18/24, nell'ambito del programma "sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" (fondo complementare al PNRR – D.G.R. XI/5355 del 11/10/2021);
 - d) in data 26/05/2022 l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte da ALER BERGAMO LECCO SONDRIO,
 - e) in data 23/05/2022 il Direttore Generale dell'Amministrazione contraente ha firmato la Determina a Contrarre n. 247 per la sottoscrizione del presente Contratto Applicativo,
- Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali

- 1) Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale della Convenzione in Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.
- 2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.
- 3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 4, ancorché non allegati.

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Si rimanda alle definizioni del art. 2 del Contratto principale.

- 2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: **Codice Identificativo di Gara (CIG)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è **92880927FC**;
- a) **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto **B11B21005300006**;

Articolo 3 – Oggetto

- 1) ALER affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il corrispettivo di cui all'art. 5 del Contratto, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, l'Appalto per l'esecuzione del servizio di PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA, COMPRESI RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI, AI FINI DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO SITI NEL COMUNE DI LECCO (LC), VIA TURBADA NN. 12/18/24, secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d'offerta prot. n. 14190 e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.
- 2) L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto specificato nella richiesta d'offerta, e segnatamente:
- RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI
 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
 - PROGETTO DEFINITIVO (COMPLETO DI TITOLO EDILIZIO ABILITATIVO), DA PORRE A BASE DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, e negli atti di gara.

Articolo 4 – Documenti contrattuali

- 1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi i documenti di cui all'art. 1 della Convenzione in Accordo Quadro anche se non materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

Articolo 5 – Corrispettivi

- 1) Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto è pari a Euro **287.138,44**

(duecentottantasettemilacentotrentotto/44), oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge.

- 2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto Specifico sulla base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a cui saranno applicati lo sconto offerto in gara.
- 3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
- 4) ALER e l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'esecuzione dei rilievi, accertamenti e indagini, a redigere un "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto. In tale sede indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
- 5) L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
- 6) Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione a favore dell'Appaltatore di un'anticipazione sull'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 91 del D.L. 17/03/2020, n. 18, e del D.L. 34 del 19/05/2020, di modifica l'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., l'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza ed è erogata in subordine alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, oltre IVA, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. La corresponsione dell'anticipazione sarà erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio di avvio del servizio accertato dal Responsabile del Procedimento con apposito verbale. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione. Il diritto dell'anticipazione decade in casi di ritardi imputabili all'Appaltatore rispetto alle tempistiche impartite. Sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 6 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione

- 1) Ferma restando, da parte di ALER la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il Corrispettivo sarà corrisposto da ALER con le seguenti modalità:

- € 71.784,62, pari al 25% (venticinque per cento) del Corrispettivo, alla conclusione dell'attività di verifica con esito positivo del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - € 100.498,45, pari al 35% (trentacinque per cento) del Corrispettivo, all'ottenimento del titolo edilizio abilitativo da parte dell'amministrazione comunale sul Progetto definitivo, completo di ogni parere necessario e propedeutico al suo rilascio, nessuno escluso;
 - € 100.498,45, pari al 35% (trentacinque per cento) del Corrispettivo, alla conclusione dell'attività di verifica con esito positivo del Progetto definitivo, completo di tutti i documenti necessari per l'appalto integrato;
 - saldo di € 14.356,92, pari al 5% (cinque per cento) del Corrispettivo, a un anno dall'approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.
- 2) L'Appaltatore, svolte le attività preparerà per il Direttore dell'esecuzione e RUP, un resoconto dei servizi svolti, il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 che segue; detto certificato è inviato all'Appaltatore per l'emissione della fattura.
- 3) I pagamenti per l'esecuzione dei Servizi a favore dell'Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art. 105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di ALER delle fatture. L'ammontare della fattura dell'Appaltatore dovrà riportare l'importo del certificato di pagamento.
- 4) Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Amministrazione Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo mail pec: alerso.tecnico@pec.retesi.it
- a) Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.
 - b) A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.
 - c) Qualora l'Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione

Contraente.

- 5) Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, l'Amministrazione Contraente tratterà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.
- 6) Alla comunicazione dell'ultimazione dei Servizi da parte dell'Appaltatore, il Responsabile Unico del Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto esposto nella relazione consegnata dall'Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell'Appaltatore sul Conto finale e la relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall'art. 201 e dall'art. 202 del Regolamento.
- 7) Ai sensi dell'art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" l'Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco della U.O.G. di LECCO è Q6HIU7E. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza di Equitalia di cui all'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.
- 8) L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore consegna all'Amministrazione Contraente il documento di cui al precedente punto 4.1. lett c) indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
- 9) L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

- 10) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 19 del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'Amministrazione Contraente.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:

- Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **92880927FC**;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **B11B21005300006**;

Articolo 7 – Obblighi dell'Appaltatore

- 1) L'Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti al art. 8) della Convenzione in Accordo Quadro, si impegna inoltre a:
- effettuare gli opportuni sopralluoghi, rilievi, saggi, indagini, approfondimenti e verifiche in situ per accertare l'effettivo stato dei luoghi;
 - redigere un progetto conforme ai principi di cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 50/2016 e che risulti, per qualità, quantità, tipologia e grado di approfondimento, pienamente conforme ai dettati normativi del D.Lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs. 81/2008, del PNRR nonché delle norme tutte di settore contenute nelle fonti normative e regolamentari che disciplinano la materia;
 - garantire diligenza e la massima disponibilità ad operare;
 - prendere tempestivamente contatto con l'ufficio tecnico comunale e con gli enti preposti al rilascio dei nulla osta, in accordo con il RUP, al fine di definire l'iter, i contenuti e le più corrette modalità di

presentazione del progetto per l'ottenimento del titolo edilizio autorizzativo e dei pareri ad esso correlati. A riguardo, Aler provvederà alla firma degli elaborati in qualità di Committente;

- Assicurare il perseguimento del principio del DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi.
- 2) ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 della regione Lombardia:

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, dall'articolo 17 della legge 55/1990 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

Articolo 8 – Referenti dell'Appaltatore

1) Le Parti danno atto che:

il Responsabile del Procedimento è:

ARCH. CHIARA BORDONI

c/o ALER BERGAMO LECCO SONDRIO – AREA TECNICA U.O.G. DI SONDRIO

tel. 0342/512999 – email OMISSIS – pec alerso.tecnico@pec.retesi.it

il Referente dell'Appaltatore è:

BUCHI CRISTIANO

c/o ARTELIA ITALIA S.P.A., via B. Crespi, 19 – Milano

tel. OMISSIS – email OMISSIS – pec artelia.italia@pec.it

Articolo 9 – Termine di ultimazione dei servizi - Penali

- 1) La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, è fissata in complessivi 142 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di cui all'ordine di servizio del RUP, come meglio disciplinati nel cronoprogramma allegato alla Richiesta d'Offerta. Sono fatte salve le maggiori tempistiche di cui al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti (Ersaf, Arpa, ATS, ASST, Aria ecc...), i riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione/condivisione della richiesta di integrazioni/modifiche.
- 2) Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Affidatario comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del Corrispettivo di cui all'art. 5 per ogni ulteriore giorno di ritardo maturato dopo la scadenza di un periodo di tolleranza, o "franchigia", di sette giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine di adempimento. L'importo delle penali eventualmente maturate sarà da ALER trattenuto all'atto dell'autorizzazione, da parte del RUP, al pagamento della fattura. L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% del Corrispettivo di cui all'articolo 5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esclude la risarcibilità del maggior danno.
- 3) In nessun caso, l'Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione del servizio stesso.

Articolo 10 – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi

- 1) Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione vigileranno che l'esecuzione dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.

2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione in Accordo Quadro.

Articolo 11 - MOG, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza l'Appaltatore si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

L'Appaltatore con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l'Appaltatore incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato all'Appaltatore.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali l'Appaltatore sia venuto in possesso dei dati personali in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'Appaltatore incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere

dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che ha individuato quale referente per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).

- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bergamo, 27 giugno 2022

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO nella persona di Diomira Caterina Ida Cretti

ARTELIA ITALIA S.p.A. nella persona di Alberto Romeo

L'UFFICIALE ROGANTE Mariagrazia Maffoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante:

- Allegato "A" (Richiesta d'Ordine e relativi allegati);
- Allegato "B" (Accettazione Ordine)

Il sottoscritto Alberto Romeo, quale procuratore legale rappresentante di Artelia Italia S.p.A., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali), Articolo 3 (Oggetto Appalto Specifico), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione), Articolo 7 (Obblighi dell'Appaltatore), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali).

Artelia Italia S.p.A.

Il Legale Rappresentante

Alberto Romeo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*